



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 48

Oggetto: Nomina del Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) – Art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 45 "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)*" e ss.mm.ii..”

L’Aquila, 22.11.2021

DECRETO

Oggetto: Nomina del Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) – Art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 45 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)" e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale 24/8/2001 n. 45 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com)"* e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 1, della L.R. 45/2001 che dispone che *"Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiede comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici"*;

DATO ATTO che la prefata disciplina è da leggersi in combinato disposto con quanto stabilito dal medesimo articolo 3, commi 2 e 3, per cui i *"componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale [...]"* e *"Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale"*;

TENUTO CONTO della sentenza n. 252/2021 Reg. Prov Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila con la quale è stato annullato il D.P.G.R n. 14 del 18.02.2021 di nomina del Dott. Ricardo Chiavaroli quale Presidente Co.Re.Com e delle motivazioni ivi contenute;

PRESO ATTO degli esiti degli adempimenti successivi alla predetta pronuncia e delle risultanze del riesame delle candidature pervenute nell'ambito dell'avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 01/DPA015 del 19.10.2020 trasmesse dal Servizio Gabinetto del Presidente con nota prot. n. 291781 del 13/07/2021;

PRESO ATTO, altresì delle motivazioni contenute nella sopra indicata Sentenza ed in particolare: *"...Le censure mosse dal ricorrente alla nomina di Ricardo Chiavaroli sono ammissibili perché censurano, sotto vari profili, la motivazione del provvedimento impugnato e la carente istruttoria procedimentale. L'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso è poi insito nella sua stessa partecipazione alla selezione e nella possibilità di ottenere la nomina all'esito della riedizione del procedimento nel caso sia annullato il conferimento all'incarico al controinteressato. ...Manca qualsiasi riferimento concreto ai titoli presentati dal dott. Chiavaroli che dovrebbero giustificare la scelta fra gli altri candidati... E' fondato il motivo che lamenta la carenza istruttoria sulla domanda del controinteressato nella parte in cui viene omessa la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici che costituisce requisito generale di accesso ai pubblici uffici e ai concorsi indetti a tal fine. Non ha rilievo in senso contrario la produzione in giudizio del relativo certificato ..e non prova che il controinteressato fosse in possesso del requisito alla data di presentazione della domanda in ossequio al principio di parità di trattamento.."*;

VISTO l'art. 4 della L.R. 45/2001 che disciplina la durata dell'incarico e che dispone:

- “1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.
3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili. L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata.
- 3-bis L'ultimo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che nella durata di dieci anni e' computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com decadono di diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.
4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.
6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.”;

PRESO ATTO dell'atto di intesa sottoscritto in data 16.09.2021, acquisito al prot. n. 0371198 del 17.09.2021, tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente del Consiglio Regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, della motivazione ivi contenuta e, in particolare: ...”che l'Avv. Giuseppe La Rana risulta dal curriculum vitae in possesso di diverse esperienze professionali specifiche attinenti l'incarico in relazione a quanto sancito dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 45/2001 che richiede la sussistenza, per i membri del CoRe.Com, di una garanzia assoluta di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, oltre che il possesso di comprovate competenze ed esperienza nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici che lo rendono maggiormente idoneo a ricoprire la carica di Presidente del Co.Re.Com; - Che l'Avv. La Rana ha altresì ricoperto l'incarico di Presidente CoRe.Com dal gennaio 2020 ed ha espletato il mandato in maniera adeguata e diligente rispetto agli obiettivi e le finalità del Comitato, come da relazione annuale e consuntivo trasmessa alla Presidenza del Consiglio Regionale;

CONSIDERATO, pertanto, che il curriculum vitae dell'Avv. Giuseppe La Rana, rispetto agli altri candidati, risulta maggiormente idoneo sia in ordine alle esperienze professionali specifiche che alla loro coerenza con l'incarico da ricoprire in relazione a quanto sancito dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 45/2001 sopra richiamato, così come riportato nell'atto di intesa del 16.09.2021;

PRESO ATTO, pertanto, che il nominativo concordato risulta essere quello dell'Avv. Giuseppe LA RANA che possiede i requisiti e le professionalità richieste dal richiamato articolo 3, comma 1, della L.R. n. 45/2001;

PRESO ATTO dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di “Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi e nomine di cui al D.Lgs n. 39/2013 (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs n. 39/2013)” rese dall'interessato Avv. Giuseppe La Rana, che le ha debitamente trasmesse come da documentazione acquisita agli atti del Servizio Gabinetto del Presidente al prot. 378085 del 24.09.21 e delle relative verifiche effettuate dal Servizio Gabinetto del Presidente a seguito della richiesta dell'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le comunicazioni in carica è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 17.02.2021;

RICHIAMATO il comma 4 del citato articolo 4 della L.R. 45/2001 secondo cui, in caso di decadenza di un membro del Comitato, il subentrante resta in carica fino alla scadenza del Comitato;

DATO ATTO, pertanto, che l'Avv. Giuseppe LA RANA resta in carica fino alla scadenza del Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 17.02.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Gabinetto di Presidenza ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di prendere atto** della sentenza n. 252/2021 Reg. Prov Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila con la quale è stato annullato il D.P.G.R n. 14 del 18.02.2021 di nomina del Dott. Riccardo Chiavaroli quale Presidente Co.Re.Com e delle motivazioni ivi contenute;
2. **di prendere atto** degli esiti degli adempimenti successivi alla predetta pronuncia e delle risultanze del riesame delle candidature pervenute nell'ambito dell'avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 01/DPA015 del 19.10.2020;
3. **di prendere atto** dell'atto di intesa sottoscritto in data 16.09.2021, acquisito al prot. n. 0371198 del 17.09.2021, tra il Presidente della Giunta Regionale ed con il Presidente del Consiglio Regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle motivazioni ivi riportate;
4. **di prendere atto** altresì, della motivazione ivi contenuta e, in particolare: ...”che l'Avv. Giuseppe La Rana risulta dal curriculum vitae in possesso di diverse esperienze professionali specifiche attinenti l'incarico in relazione a quanto sancito dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 45/2001 che richiede la sussistenza, per i membri del CoRe.Com, di una garanzia assoluta di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, oltre che il possesso di comprovate competenze ed esperienza nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici che lo rendono maggiormente idoneo a ricoprire la carica di Presidente del Co.Re.Com; - Che l'Avv. La Rana ha altresì ricoperto l'incarico di Presidente CoRe.Com dal gennaio 2020 ed ha espletato il mandato in maniera adeguata e diligente rispetto agli obiettivi e le finalità del Comitato, come da relazione annuale e consuntivo trasmessa alla Presidenza del Consiglio Regionale;
5. **di prendere atto** dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di “Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi e nomine di cui al D.Lgs n. 39/2013 (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs n. 39/2013)” rese dall'interessato Avv. Giuseppe La Rana e delle relative verifiche;

6. **di nominare** l'Avv. Giuseppe LA RANA a Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com;
7. **di dare atto** che l'Avv. Giuseppe La RANA resta in carica fino alla scadenza del Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 17.02.2021;
8. **di notificare** a cura del Servizio Gabinetto di Presidenza il presente atto di nomina all'Avv. Giuseppe LA RANA;
9. **di inviare** copia del presente decreto al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti conseguenti;
10. **di pubblicare** il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Servizio
Gabinetto di Presidenza
Iris Flacco
(*Firmato digitalmente*)

Il Direttore del Dipartimento Presidenza
Emanuela Grimaldi
(*Firmato digitalmente*)

Il Presidente
Marco Marsilio
(*Firmato digitalmente*)